CAMERA DEI DEPUTATI N. 1830

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TABORELLI, de GHISLANZONI CARDOLI, TREMONTI, LOSURDO

Celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila di Volta

Presentata il 10 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'invenzione della pila elettrica da parte di Alessandro Volta ha rappresentato una tappa fondamentale del progresso scientifico e tecnologico ed ha aperto la strada allo studio delle applicazioni dell'elettricità, che tanta parte ha avuto ed ha nello sviluppo produttivo e nel progresso delle condizioni di vita in questi ultimi duecento anni.

È pertanto doveroso cogliere l'occasione di questo bicentenario per accrescere la consapevolezza sia del mondo scientifico, sia dell'opinione pubblica, circa l'importanza dell'opera scientifica di Alessandro Volta e degli effetti immensi che essa ha avuto per l'umanità.

Si ritiene, in particolare, che questa ricorrenza non debba essere l'occasione solo di manifestazioni di natura celebrativa, ma debba dare luogo ad una serie di iniziative di natura scientifico-tecnologica, anche per rispettare lo « spirito voltiano » proteso all'investigazione scientifica.

La presente proposta di legge è diretta, appunto, a promuovere una serie di iniziative in tale direzione, coinvolgendo istituzioni scientifiche altamente qualificate come l'università agli studi di Pavia e il Centro di cultura scientifica « A. Volta ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'anno 1999, bicentenario dell'invenzione della pila elettrica da parte di Alessandro Volta, è proclamato « 1999, anno voltiano ».

ART. 2.

1. Le celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila elettrica hanno lo scopo:

a) di promuovere lo sviluppo di ricerche, progetti e sperimentazioni di interventi innovativi sotto il profilo tecnologico nei settori energetico, delle comunicazioni e dell'informazione, che costituiscono i più significativi ambiti applicativi legati alla scoperta voltiana;

b) di finanziare e sostenere, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, con associazioni, fondazioni e singoli privati, il potenziamento di strutture scientifiche e formative nonché la realizzazione di attività editoriali, divulgative, congressuali, culturali e di spettacolo al fine di dare alle celebrazioni la più vasta diffusione in Italia ed all'estero;

c) di favorire i rapporti di cooperazione internazionale per lo studio dell'opera di Alessandro Volta e del suo ruolo nello sviluppo delle moderne teorie dell'elettromagnetismo.

ART. 3.

1. La realizzazione delle celebrazioni è demandata al comitato nazionale di cui all'articolo 4, alla giunta esecutiva di cui all'articolo 5, e al segretario generale del comitato nazionale di cui all'articolo 6.

ART. 4.

1. Il comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario dell'invenzione della pila elettrica, istituito con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ha i seguenti compiti:

a) elegge i membri della giunta esecutiva nel numero di otto;

b) propone orientamenti ed indirizzi;

c) approva il programma generale delle celebrazioni ed i relativi piani di settore, sentita la giunta della regione Lombardia;

d) assume iniziative sull'attività di controllo per l'attuazione del programma generale.

2. Del comitato nazionale fanno comunque parte il presidente della regione Lombardia e, quali espressioni del mondo scientifico a cui rimanda la biografia voltiana, il rettore dell'università degli studi di Pavia, il presidente del Centro di cultura scientifica « A. Volta », il presidente dell'Istituto lombardo accademia di scienze e lettere, il presidente dell'Accademia nazionale delle scienze detta « dei quaranta », nonché i sindaci di Pavia e di Como.

3. Per la realizzazione degli obiettivi del programma e dei piani di cui al comma 1, lettera *c)*, il comitato nazionale si avvale dell'università degli studi di Pavia, del Centro di cultura scientifica « A. Volta » e delle competenti amministrazioni statali e locali, che operano in piena autonomia finanziaria, di organizzazione e di gestione, nonché di enti pubblici e privati, associazioni e fondazioni e singoli privati.

4. La realizzazione del programma e l'esecuzione dei lavori tengono conto delle disposizioni in materia di programmazione e di pianificazione territoriale contenute in apposita legge emanata della regione Lombardia. La localizzazione dei progetti da

realizzare è concordata con la giunta della regione Lombardia.

ART. 5.

1. La giunta esecutiva è composta, oltre che dal segretario generale del comitato nazionale che la presiede, dal rettore dell'università degli studi di Pavia, dal presidente del Centro di cultura scientifica « A. Volta », dai sindaci di Pavia e di Como, dal presidente dell'Istituto lombardo accademia di scienze e lettere e da otto membri eletti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, ed ha i seguenti compiti:

a) formula il programma generale delle celebrazioni, sentita la giunta della regione Lombardia, e i piani di settore sulla base dei programmi e progetti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici e privati territoriali competenti;

b) espleta attività di coordinamento tra le varie iniziative;

c) esercita attività di controllo sull'attuazione del programma generale e sui singoli progetti.

ART. 6.

1. Il segretario generale del comitato nazionale, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, svolge i seguenti compiti:

a) presiede la giunta esecutiva e ne coordina l'attività;

b) cura i rapporti con le amministrazioni statali, la regione Lombardia, gli enti territoriali, il Centro di cultura scientifica « A. Volta » e tutti gli altri enti pubblici e privati che partecipano alle attività connesse alle celebrazioni;

c) cura il coordinamento dell'attuazione del programma generale delle celebrazioni, verificando la puntuale esecuzione dei singoli programmi e progetti e riferendone al comitato nazionale.

ART. 7.

1. Gli interventi di cui all'articolo 2 sono realizzati dall'università degli studi di Pavia, dall'Istituto lombardo accademia di scienze e lettere e dal Centro di cultura scientifica « A. Volta », direttamente o per il tramite di organismi pubblici e privati.

2. Gli oneri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, sono posti a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per i medesimi anni.

3. L'amministrazione dei contributi di cui al comma 2 è affidata al Centro di cultura scientifica « A. Volta ».

4. I fondi di qualsiasi provenienza finalizzati agli scopi di cui all'articolo 2 affluiscono in apposita contabilità separata del bilancio del Centro di cultura scientifica « A. Volta ».

5. Il Centro di cultura scientifica « A. Volta » amministra i fondi di cui al comma 4 nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico.

6. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Centro di cultura scientifica « A. Volta » può assumere personale a tempo determinato e provvede, inoltre, a quanto possa occorrere per il funzionamento del comitato nazionale, della giunta esecutiva e della segreteria generale.

7. Al termine delle celebrazioni, i beni e i materiali acquistati con i fondi che transitano per la contabilità separata sono attribuiti con delibera della giunta esecutiva.

8. Gli schemi dei contratti sono soggetti al parere della giunta esecutiva.

9. Il controllo sulla contabilità separata è affidato al collegio dei revisori dei conti del Centro di cultura scientifica « A. Volta ».

ART. 8.

1. Al termine delle celebrazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta

al Parlamento una relazione sulle attività svolte.

ART. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1996,1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

DDL13-1830
Lire 500